

## **Iter amministrativo specifico per la creazione di un Partenariato Pubblico-Privato coerente con lo sviluppo di un programma sperimentale di efficienza energetica intrecciato con forme evolute di welfare di comunità e di dialogo sociale**

La recente riforma del cd. Codice degli Appalti<sup>1</sup> ha, come è noto, introdotto la nuova figura del partenariato per l'innovazione, la cui disciplina (art 65), rimanda chiaramente alla definizione concettuale del nuovo istituto operata nel 2014 in sede comunitaria in occasione dell'adozione delle nuove direttive in materia di appalti pubblici, di cui appunto la nostra recente disciplina nazionale costituisce il recepimento.

Tuttavia una lettura volta a cogliere e saggiare i tratti peculiari di questa ulteriore forma di partenariato, non può che muovere da un'interpretazione consapevole che le due espressioni utilizzate – ossia partenariato e soprattutto innovazione – hanno una profonda e stratificata identità in sede eurocomunitaria, e dunque non ci troviamo esattamente innanzi ad una fattispecie nuova, ma al modo originale di saldarsi di figure sufficientemente definite in una varietà e moltitudine di "fonti" comunitarie cui dunque bisogna brevemente rivolgersi per potere correttamente apprezzare la latitudine anche concettuale del "partenariato per l'innovazione". Certo, non è superfluo ricordare che sempre più la regolazione specie in sede europea si caratterizza per la natura di soft law, o di soft regulation, dunque con una morfologia delle norme orientata soprattutto ad esplicitare i principi fondativi, i "beni giuridici" da promuovere, con uno spazio aperto non solo alle discipline statali di recepimento ed esecuzione, ma anche e particolarmente alla "creatività giuridica" del sociale, alla sua incessante capacità di generare forme, assetti di interesse, combinazione di fattori, che non potrebbero supportare una disciplina vincolistica o comunque una conformazione eccessivamente precettiva e schematica.

Non si intende comunque fare riferimento al fenomeno distinto e non sovrapponibile della cd deregulation, perché in questo caso si fa riferimento ad un ritrarsi complessivo delle politiche pubbliche, con un'enfasi sulla capacità autoregolativa del mercato, e dunque in uno scenario del tutto differente dal nostro in cui si cerca di saldare regolazione per principi ed autonomia anche sussidiaria, come vedremo, degli attori economici e sociali.

Naturalmente occorre orientarsi in via prioritaria a quanto definito in sede di direttiva comunitaria sugli appalti, per rintracciare lì le coordinate essenziali per la nostra indagine.

In particolare in riferimento al nostro tema si legge: ***"La ricerca e l'innovazione, comprese l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, sono uno dei principali motori della crescita futura e sono state poste al centro della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare gli***

---

<sup>1</sup> D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

**appalti pubblici strategicamente nel miglior modo possibile per stimolare l'innovazione. L'acquisto di prodotti, lavori e servizi innovativi svolge un ruolo fondamentale per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale. Ciò contribuisce a ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo nonché maggiori benefici economici, ambientali e per la società attraverso la generazione di nuove idee e la loro traduzione in prodotti e servizi innovativi, promuovendo in tal modo una crescita economica sostenibile<sup>2</sup>.**

Come evidente ed in modo del tutto coerente con la strategia cd Europa 2000, l'innovazione sociale accostata significativamente alla ecoinnovazione, costituisce il "bene" ritenuto assolutamente prioritario proprio perché gli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva non sono da considerare in modo disgiunto e parcellizzato, ma al contrario vanno colti nella loro complementarità, nel loro reciproco fecondarsi come idee-guida di uno sviluppo socialmente ed ambientalmente sostenibile.

Certo l'espressione innovazione sociale rischia di risolversi in un criterio eccessivamente indeterminato, rendendo necessaria una sua declinazione in termini più precisi e specifici, consapevoli, come già detto, della ricchezza poi riscontrabile nel campo dell'esperienza concreta, dell'intelligenza diffusa.

Ai nostri fini è sufficiente già da adesso stabilire come l'innovazione intesa nella sua ambientazione comunitaria abbia con la dimensione sociale una relazione di assoluta reciproca implicazione.

Accanto a quanto detto risulta importante cogliere l'altro aspetto che la direttiva evidenzia: ossia il rapporto, la relazione tra domanda pubblica e innovazione.

Quello che per noi assume assoluta rilevanza è l'indicazione di un uso strategico della domanda pubblica e quindi della normativa sugli appalti, non intesa come mera "registrazione" dei livelli di innovazione raggiunti in forma autonoma dagli assetti concorrenziali dei mercati, ma al contrario volta all'individuazione di una funzione promozionale che punta a far emergere, proprio nella forma collaborativa pubblico-privato, idee, innovazioni di prodotto o di processo, soluzioni organizzative, che ancora non hanno un mercato di riferimento strutturato e dunque attraverso l'uso strategico della domanda pubblica, possono comunque svilupparsi ad assumere maggiore consistenza.

La peculiarità dell'innovazione di processo prospettata nella specifica vicenda cui questo approfondimento è destinato, è intimamente correlata alla natura non solo sociale delle finalità ultime cui il complesso assetto progettuale è finalizzato, ma dalla natura di impresa sociale della società fornitrice del servizio. **Pertanto è ineludibile affrontare, sempre alla luce, degli orientamenti emergenti in sede eurocomunitaria, il modo in cui**

<sup>2</sup> Mario Canton, *Il Nuovissimo Codice degli Appalti, aggiornato a giugno 2017*, Strumenti di consultazione normativa a cura di Mario Canton, 2° Edizione Digitale, 2017, § 57.

***impresa sociale, innovazione, partenariato si intrecciano e come il progetto proposto realizzi una duplice innovazione sociale data dalla relazione tra mezzi innovativi (socialmente) e fini innovativi declinati sempre secondo un paradigma di innovazione sociale, promozione territoriale, capacitazione delle persone, fioritura delle vocazioni dell'ecosistema di riferimento.***

La nota comunicazione sull'imprenditoria sociale della commissione europea che risale al 2011, così esordisce: *"Per favorire una "economia sociale di mercato altamente competitiva", la Commissione ha posto l'economia sociale e l'innovazione sociale al centro delle proprie preoccupazioni, sia in termini di coesione territoriale che di ricerca di soluzioni originali per i problemi della società, con particolare riguardo alla lotta contro la povertà e l'esclusione, nell'ambito della Strategia Europa 2020, dell'iniziativa faro "L'Unione dell'innovazione", della Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale e dell' "Atto per il mercato unico" (AMU). La consultazione pubblica per l'AMU ha rivelato un notevole interesse per la capacità delle imprese sociali e dell'economia sociale in generale di dare risposte innovative alle presenti sfide economiche, sociali e, in certi casi, ambientali promuovendo un'occupazione stabile e poco delocalizzabile, l'integrazione sociale, il miglioramento dei servizi sociali locali, la coesione territoriale, ecc. In effetti un'impresa sociale è un attore dell'economia sociale il cui principale obiettivo non è generare utili per i suoi proprietari o azionisti, ma esercitare un impatto sociale. Essa opera sul mercato producendo beni e servizi in modo imprenditoriale e innovativo e destinando i propri utili principalmente alla realizzazione di obiettivi sociali. È gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti e altri soggetti interessati dalle sue attività commerciali<sup>3</sup>.*

Anche in questa sede, e le citazioni testuali potrebbe essere molteplici (si omettono per ragioni di sintesi), è facile osservare la "natura simbiotica" che emerge tra il paradigma dell'innovazione e la sua qualificazione in senso sociale. Termine dentro cui, in modo del tutto non esaustivo, si fanno rientrate la creazione di occupazione stabile e poco delocalizzabile, il miglioramento dei servizi locali, la integrazione e coesione sociale, ma anche strutture di governance "aperte e fluide" con ampi poteri di partecipazione e codeterminazione intestati ai lavoratori, agli utenti, ai partners pubblici e privati.

Inquadrato così il fenomeno nei suoi tratti generali, si intende adesso cogliere in maniera più dettagliata ed analitica la relazione tra impresa sociale e partenariato per l'innovazione (accertata la reciproca implicazione ed i continui

---

<sup>3</sup> COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI. Iniziativa per l'imprenditoria sociale. Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale, Bruxelles 25/10/2011 COM(2011) 682-ITA.

rimandi tra le due espressioni, così come emerge dalle fonti comunitarie) con riferimento all' ipotesi progettuale proposta, stabilendo una relazione circolare tra il modello concreto e le categorie generali che inquadrano il fenomeno ed osservando come "il caso" ed il "modello" si alimentano vicendevolmente.

Nel fare questo occorre, sia pure ai fini specifici di questo studio, fare riferimento alla recente (ed ancora parziale) riforma del terzo settore ed in particolare al decreto attuativo che rimodella l'impresa sociale.

Innanzitutto l'impresa sociale ha in sé, nel suo codice costitutivo, un elemento differenziale, rispetto al profit anche socialmente responsabile, che è dato dal fatto che i capitali e gli investimenti sono in toto ed in assoluto valore aggiunto, perché vengono allocati esclusivamente in funzione del perseguimento delle finalità *latu sensu* solidaristiche, o di interesse generale ed utilità sociale (per usare il linguaggio della riforma). Non si tratta dunque di un risultato sociale da rendere compatibile e variamente intrecciare con un orientamento finalistico indirizzato comunque al profitto ed alla lucratività, con la conseguenza che in mancanza della profittabilità, secondo una valutazione ex ante dell'imprenditore profit, le risorse sarebbero venute a mancare integralmente, mentre nell'impresa sociale si può parlare di un'allocazione di risorse "allo stato puro", senza alcuna mediazione con scopi differenti.

***Quindi ancor prima dell'inesistenza di una quota destinata al profitto, che naturalmente (come vedremo) gioca un ruolo centrale nella costruzione del modello, è la generosità sociale originaria, che rileva, come allocazione disinteressata ed interamente "aggiuntiva" di risorse varie, materiali ed immateriali.***

Può dirsi che è su questo registro che è possibile cogliere quella che si può definire come una "reciprocità oggettiva", per indicare come nell'impresa sociale l'elemento della reciprocità (che nelle relazioni con soggetti del terzo settore a carattere più personale e volontaristico è dato dalla natura disinteressata ed altruistica del comportamento personale e "soggettivo") è invece polarizzato sulla gratuità dell'allocazione di risorse, cioè sui mezzi; da qui appunto la definizione proposta della impresa sociale come forma di **reciprocità oggettiva** (legata appunto alle risorse e meno alle condotte soggettive tipiche del volontariato ad es.).

Certo, la mancata distribuzione a fini di lucro degli utili e quindi la mancanza di orientamento al profitto, assolve ad un ruolo decisivo e centrale, perché "libera" risorse diversamente cristallizzate nella remunerazione lucrativa degli investimenti, permettendo tutta una serie di vantaggi ulteriori: non ultimo il fatto che nel caso i servizi ed i beni dell'impresa sociale sia scambiati dietro un corrispettivo, questo risulterà assai contenuto e quindi mutualistico, anche in ragione della liberazione di risorse sottratte al profitto e che consentono pertanto varie manifestazioni di risultati socialmente significativi.

Intrecciato con quanto appena detto, è giusto evidenziare come l'indifferenza ad ogni scopo di redditività sotto forma di profitti, rende possibile modalità di impegno delle risorse capaci di orientare un'azione su un ampio arco temporale, come testimoniato nell'ipotesi innovativa proposta, in cui si

stabilisce un tempo sufficientemente lungo (otto, nove anni) per giungere alla copertura del valore dell'investimento. **In questo caso l'impresa sociale si caratterizza come un soggetto, "geneticamente" capace di un'azione strategica dunque particolarmente adatta alle forme collaborative col settore pubblico.**

Dovendo comunque considerare le finalità di un'impresa sociale in modo plurale, è evidente che non si esaurisce tutto nella capacità di liberare un notevole surplus di risorse rispetto al profit, ma bisogna complessivamente far riferimento a vari indici di creazione di valore, in cui quello strettamente economico-finanziario è strategico e come abbiamo visto generativo di ulteriori utilità, ma certamente bisogna fare riferimento a ulteriori finalità, come appunto l'impatto sociale sui territori e sugli ecosistemi sociali di riferimento, i livelli di governance partecipativi, il valore aggiunto della componente motivazionale generalmente presente nel lavoro utilizzato, ed ancora la capacità di generare utilità e vantaggi alle amministrazioni con cui si stabilisce la collaborazione, etc. etc.

In sostanza l'impresa sociale appare come una figura particolarmente vocata al partenariato innovativo perché capace di mobilitare un capitale cd. paziente cioè disinteressato ad obiettivi di rapida redditività degli investimenti, ma anche **"capitali esigenti"**, interessati in positivo alle dirette finalità sociali, solidaristiche ed emancipative derivate da proprio impiego. In modo assolutamente riassuntivo si possono indicare ulteriori profili di specificità dell'impresa sociale, che la rendono "contraente privilegiato" delle amministrazioni nelle forme collaborative e partenariali: l'accesso a capitali elargiti dalla cd. finanza etica, la specificità del trattamento fiscale di vantaggio, l'alta propensione a logiche e prassi collaborative ed a rete, i.n gran parte connesse al cd "capitale reputazionale" dell'imprenditore sociale, la natura "asimmetrica" rispetto al mercato ed al profit dello scambio di beni e servizi o prodotti, che, come detto, non dovendo remunerare capitali d'investimento di mercato e grazie alla capacità attrattiva di risorse materiali e immateriali appena ricordata può assumere una cifra mutualistico-solidaristica e certamente una maggiore capacità di assumere il rischio d'impresa.

Quindi, per quanto detto, appare insufficiente una linea interpretativa che pur riconoscendo la relazione tra impresa sociale, partenariato per l'innovazione e natura sociale dell'innovazione, si limiti solo a questa constatazione, non indagando oltre sul punto di maggiore significato: ovvero sulla particolare e congeniale vicinanza tra il partenariato e la specifica funzione e missione dell'impresa sociale, colta nelle peculiarità che si sono evidenziate.

Sempre con riferimento al modello innovativo prospettato si rivela necessario cogliere prima "analiticamente" gli specifici effetti (in termini di interesse generale ed utilità sociale) prodotti, e poi soffermarsi sul tema della considerazione in senso complessivo della proposta, cogliendone così la natura fortemente innovativa.

Innanzitutto si rileva lo specifico intervento dell'impresa proponente, che, introducendo rispetto alla precedente forma di erogazione dell'energia, un'innovazione tecnologica (nei termini già descritti nella fase procedimentale avviata) assicura una consistente contrazione dei costi della amministrazione pubblica, specifici effetti in termini di qualità ambientale legata alla nuova modalità di erogazione del servizio, inoltre, la cessione (trascorsi i nove anni) della proprietà della tecnologia all'amministrazione aggiudicataria. A questo va aggiunto il pregio sociale legato alle forme di inserimento lavorativo proposte oltre che l'evidente capacità dell'impresa proponente di innestare pratiche di rete e di collaborazione e di integrazione di competenze diverse.

Tuttavia la peculiarità da cogliere consiste principalmente nella forma in cui la fase specificatamente orientata alla prestazione "originaria" (appena descritta), si salda con la fase successiva ossia quella dell'integrale riallocazione degli utili per sostenere un complesso ed articolato intervento di economia sociale modellato sulle caratteristiche specifiche del sistema sociale ed economico dell'area in cui si interviene e con la produzione ulteriore di beni ed utilità di interesse generale. **Ed è proprio nella connessione tra le diverse fasi e nello "svelarsi" di una razionalità complessiva che trascende le singole e micro-utilità prodotte, che risiede la natura di forte innovazione sociale della proposta.**

In sostanza abbiamo una impresa sociale capace di generare valore e garantire beni ed utilità generali, e successivamente attraverso l'intervento di soggetti del terzo settore qualificati per la seconda fase dell'intervento, assistiamo ad una moltiplicazione degli effetti valutabili in termini di interesse generale, con una generatività in termini di sviluppo, coesione, capacitazioni personali, che il territorio di riferimento acquisisce proprio in ragione della attitudine innovativa dell'intervento ed a fronte di una spesa pubblica limitata solo alla copertura dei costi dell'investimento iniziale. Può dirsi che si tratta di un paradigma che contiene in sé nella sua stessa struttura una sorta di moltiplicatore dell'innovazione sociale.

Per quanto detto appare chiaro che non è sufficiente una valutazione separata delle singole fasi e delle complesse attività che sono indicate. È necessario, anche giuridicamente, cogliere l'unitarietà del innovazione di processo ed il manifestarsi di una sorta di "holding sociale", cioè di una correlazione ed un unitarietà di finalità, tra soggetti formalmente distinti, ma che non è possibile definire se non in relazione al complessivo senso della progettazione sociale prospettata. Può dirsi che nella prima fase si generano utilità sociali intese sia come valore in sé (efficienza energetica, valori ambientali, erogazione di servizio pubblico) ma anche funzionali alla produzione di risorse e quindi come "mezzi" per operare un ulteriore riallocazione di risorse in direzione degli interessi generali. Quindi non è nel semplice scambio negoziale di beni servizi e prodotti tra amministrazione e impresa sociale che si può cogliere (interamente) l'innovazione prodotta. Quello scambio sottintende e rimanda alla complessiva allocazione di valori determinata dall'operazione vista nella sua logica unitaria: in sostanza il servizio è la "base materiale" su cui poggiano

le finalità complesse e integrate che scandiscono l'intero ciclo del partenariato.

Come è noto la riforma dell'impresa sociale tipizza, in forma orientativa, le attività da qualificare come volte all'interesse generale, riprendendo coll'espressione interesse generale la finalità ordinante del terzo settore come soggetto attivo della sussidiarietà orizzontale, come declinata nell' art. 118, ult. comma della Costituzione. Tuttavia, è necessario un ulteriore passaggio, che consenta di filtrare le variegate attività di realizzazione e implementazione dell'interesse generale, con riferimento al dato costituzionale. In questa direzione può dirsi che sono "di interesse generale" le attività funzionali all'attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della Costituzione circa la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Questa definizione ha tre implicazioni che, per gli intenti di questa nota, sono della massima importanza. La prima è che l'interesse generale ha una natura processuale e incrementale, nel senso che la sua realizzazione ne modifica e arricchisce il contenuto. Ad esempio, il riconoscimento dei diritti umani connessi alla non discriminazione allarga il contenuto dell'interesse generale con riferimento a situazioni riguardanti il lavoro, il sistema del welfare, l'educazione, ecc. La seconda implicazione è che l'interesse generale ha una natura contingente, cioè muta nel tempo e nello spazio. Circa il tempo, lo stato del paese nel dopoguerra faceva sì che un'attività come quella di organizzare soggiorni in località di vacanze per i bambini che altrimenti non avrebbero potuto fruirne fosse sicuramente di interesse generale; mentre oggi non lo è più a causa dell'ampia offerta – anche privata – di occasioni di vacanza per tutti. Circa lo spazio, la organizzazione di un centro di aggregazione giovanile o di un circolo sportivo in un quartiere degradato di una città o in una zona infestata dalla criminalità organizzata ha una evidente connessione con l'interesse generale, mentre la stessa attività condotta in situazioni in cui tali emergenze sociali non esistono è decisamente meno rilevante. La terza conseguenza è che, tra le fonti dalle quali trarre indicazioni per la identificazione dell'interesse generale, oltre a quelle che si possono dare per scontate – la Costituzione e le leggi di diretta attuazione costituzionale, i documenti e i trattati internazionali sottoscritti dall'Italia come le dichiarazioni sui diritti del uomo – occorre tenere presente lo sviluppo della vita della comunità politica e il modo in cui vengono fronteggiate nuove situazioni. Un esempio al riguardo può essere quello dell'acqua pubblica, la cui attribuzione di un valore di interesse generale è stata sancita alcuni anni fa da un referendum popolare, effetto di un profondo cambiamento nell'orientamento della opinione pubblica. Questa situazione, che affida alle istituzioni politiche e amministrative, attraverso una costante consultazione della cittadinanza, la responsabilità di interpretare e valutare la realtà, non è differente da quella che si incontra quotidianamente nel policy making. Così tracciato il solco costituzionale dentro cui riporre il senso profondo dell'espressione interesse generale mediato attraverso una "semantica costituzionale", si può cogliere un

legame inedito, o comunque non ancora compiutamente declinato, tra sussidiarietà orizzontale e un certo orientamento teorico sull'innovazione sociale fondato sulla centralità della cd. generatività sociale (intrecciano così le migliori acquisizioni della teoria dell'impresa sociale con la stessa teoria costituzionale della sussidiarietà). Infatti, il concetto di generatività sociale poggia sulla possibilità di stabilire tra il soggetto e l'altro o, più in generale, tra le generazioni presenti e quelle future, un legame sociale "capacitante", cioè un legame sociale fondato sulla possibilità della realizzazione autonoma dell'altro. Affinché quanto generato non si esaurisca nel processo di innovazione e istituzionalizzazione è infatti necessario che l'azione generativa porti con sé la possibilità che altri siano in grado a loro volta di agire generativamente, o perché diretti beneficiari dello sviluppo delle proprie capacità personali oppure perché indirettamente sostenuti da condizioni contestuali favorevoli all'iniziativa personale. In questo senso, la trasformazione delle relazioni sociali implicata nell'azione generativa non porta solamente a rispondere ad un dato bisogno emergente nel presente ma anche a far sì che si apra la possibilità per le generazioni future di rispondere a loro volta alle sfide del proprio tempo, in un movimento a spirale che continuamente si riapre nel tempo e nello spazio.

**Come è agevole comprendere la caratura in termini di generatività sociale, mutamento delle relazioni, e effetto "capacitante" della proposta di partnership avanzata, si colloca esattamente in questo ambito di significati, con una interpretazione evolutiva sia dell'interesse generale come specificazione operativa del mandato costituzionale, sia del terreno proprio della sussidiarietà emendata da finalità vagamente filantropiche o assistenziali e colta nella sua capacità di identificare i tratti di un rinnovato patto sociale.**

Tuttavia è possibile cogliere e descrivere un ulteriore elemento di creatività costituzionale del paradigma proposto in relazione all'art. 41 della Costituzione ed alla possibile nuova lettura del concetto di libertà di iniziativa economica, sotto la spinta e la pressione esercitata dall'impresa sociale come originale attività economica segnata da profili di identità che sollecitano una rivisitazione della stessa idea di libertà economica.

Come è noto l'art. 41 dopo aver riconosciuto la libertà di iniziativa economica, precisa che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale la sicurezza e la dignità umana, individuando quindi dei limiti esterni, o dei valori "limite", che decidono della legittimità stessa della libertà di mercato.

Si tratta di una sorta di anticipazione del tema della responsabilità sociale d'impresa e del tema generale, che solo si può accennare, di un bilanciamento tra finalità lucrativa e valori sociali, personalistici, ambientali, etc. etc. **L'impresa sociale, per quanto fin qui detto, rompe il modello o comunque permette di declinarlo in modo aperto e plurale.**

**Ciò che tradizionalmente è limite esterno diviene scopo e fine dell'attività di impresa. La promozione dell'utilità sociale, della dignità personale, si iscrive all'interno della mission dell'attività economica**

**dell'impresa sociale, imponendo di rileggere la libertà d'impresa come una figura aperta e mobile, nella quale è proprio l'accentuazione sul tema della libertà che permette di ricomprendere figure nelle quali è proprio l'esercizio della libertà che consente un orizzonte finalistico, un'organizzazione dei fattori produttivi, ed una "metrica" di convalida dell'attività del tutto autonome e distinte rispetto all'impresa profit.** Grazie a questa rilettura della stessa consistenza concettuale della libertà economica è possibile giungere ad un'ulteriore acquisizione. Non è possibile ripercorrere in questa sede il dibattito denso e perfino straripante, sulla relazione tra sussidiarietà ed iniziativa economica, in ultimo tra mercato e finalità di ordine generale. Tuttavia anche in sede giurisprudenziale, si è escluso che possa sussistere un nesso tra impresa e sussidiarietà orizzontale, tra orientamento al profitto e vocazione solidaristica della libera iniziativa civica in tema di beni di interesse generale. **Tuttavia, proprio per le peculiarità sottolineate, l'impresa sociale permette una "riconciliazione" tra iniziativa economica e spazio costituzionale della sussidiarietà, perché il totale ribaltamento "finalistico" dell'impresa sociale, autorizza una originale lettura che permette di ricomprendere tra gli attori della sussidiarietà gli imprenditori sociali che si collocano così in quella linea di confine in cui sussidiarietà ed economia sociale si fecondano reciprocamente fino a stabilire un campo comune di espressione e sviluppo.**

Ed infatti la recente riforma colloca saldamente nel campo del terzo settore l'impresa sociale, che non smarrisce i suoi tratti identificativi e la sua originalità costitutiva nei confronti del universo del profit. Prima di chiudere vanno, sia pure in modo riassuntivo, colti altri due aspetti centrali ai fini di una "legittimazione" anche costituzionale del paradigma proposto. Il primo profilo è quello che sinteticamente può descriversi come la coerenza etica tra l'attività dell'impresa sociale protagonista della fase "produttiva" e allocativa del primo ciclo del partenariato proposto ed i beni, così come individuati, che costituiscono la destinazione finale e strategica del modello collaborativo proposto. Bisogna rimarcare che si tratta di una integrazione tra funzioni che contiene in sé un'intima coerenza "valoriale" rispetto anche a forme filantropiche assai diffuse soprattutto nella esperienza anglosassone. Si sta facendo riferimento a quella che può definirsi come "la filantropia risarcitoria", ovvero la restituzione alla collettività, sotto forma di benefici sociali, di una parte del profitto conseguito nella attività di impresa naturalmente profit. Anche qui c'è un momento riallocativo di risorse che diversamente sarebbero state trattenute nella valorizzazione a fini di profitto degli investimenti effettuati. Ma c'è una totale discrasia e divaricazione tra le finalità profit della prima fase e quelle solidaristiche della fase redistributiva. Anche la produzione di armi – ad es. – può poi prevedere modalità redistributive del profitto.

In maniera diametralmente opposta nel modello proposto vi è il contributo specifico della natura no profit dell'attività iniziale che, come detto, permette di assolvere ad una maggiore e decisiva valorizzazione delle finalità proposte,

ed inoltre evidenzia la coerenza etica tra mezzi e fini e dunque sostiene il ragionare in una logica di sistema, appunto il terzo settore, inteso come spazio capace di produrre in sé, con le sue forme di espressione plurali ed anche funzionalmente distinte le risorse, materiali ed immateriali necessarie al conseguimento dei fini. L'altro aspetto da svolgere concerne il nuovo dato normativo introdotto dalla riforma ed in particolare dal decreto attuativo sull'impresa sociale secondo cui sarebbe interdotta la facoltà di "elargire" più del 50% degli utili operativi in favore di distinti soggetti del terzo settore con lo scopo di sostenere le finalità dei medesimi. Ad una più attenta lettura la norma (originata presumibilmente da preoccupazioni di ordine tributario) fa espresso riferimento alla "elargizione", cioè ad atti di liberalità e gratuità che sorgono e si realizzano a prescindere da una interazione funzionale, organizzativa e specialmente finalistica tra il soggetto erogatore e l'ente beneficiario.

Nel nostro caso non può assolutamente parlarsi di elargizioni ovvero di atti di liberalità. Molto più appropriatamente potrebbe farsi riferimento ad atti di conferimento, ossia alla riallocazione di risorse (in questo caso finanziarie) che divengono strumento e mezzo del perseguimento di un certo livello di innovazione sociale che lega e salda inestricabilmente, come detto, tutti gli attori del processo innovativo elaborato, con la conseguenza che ogni lettura parcellizzata ed atomistica risulta inadatta perché smarrisce il senso complessivo della modalità di intervento prescelto. Torna dunque utile a questo proposito riutilizzare la nozione (in senso traslato) di holding sociale per indicare la compresenza in ogni distinta figura soggettiva apparentemente autonoma, dei "segni" della finalità generale dentro cui si colloca la propria missione. Del resto avendo individuato la copertura costituzionale di cui all'art. 41 della Costituzione (libertà di iniziativa economica) e all'art. 118 (sussidiarietà orizzontale), non può ritenersi legittima una disposizione di legge ordinaria che svisciva il perseguimento di finalità che, innervandosi nel corpo del testo costituzionale, risultano intangibili da una disciplina che ne comprometterebbe la vocazione per l'appunto costituzionalmente garantita.